

Edizione 07/2024

# Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Cembra TravelProtect.

Europea Assicurazione Viaggi ERV  
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27  
info@erv.ch, www.erv.ch

# Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

## Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea.

## Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è Cembra Money Bank SA (denominata nelle Condizioni generali d'assicurazione Cembra), Bänderliweg 20, CH-8048 Zurigo.

## Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce al possessore di una carta di credito valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante Cembra la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurate. Le persone assicurate sono quelle indicate nell'attestato d'assicurazione e/o nella dichiarazione di adesione/polizza dello stipulante, nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni particolari (CP). Le persone coassicurate sono coloro che vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta, ossia: coniuge o partner convivente, genitori, nonni e figli. Sono anche assicurati i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i minori in affidamento durante le vacanze o gli affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli. Questo elenco è conclusivo.

## Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalla proposta, dalle informazioni per la clientela, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), da eventuali altre Condizioni particolari (CP) o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione.

## Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione e nelle eventuali Condizioni particolari.

## Di quale assicurazione si tratta?

Le assicurazioni che ha stipulato sono fondamentalmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA, CP).

## Quali prestazioni assicurative sono erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nella dichiarazione di adesione, nella polizza, nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

## Come si calcola il premio?

Il premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. tassa di bollo federale) sono indicati nel conteggio del premio o nell'attestato d'assicurazione, o nella polizza emessa dallo stipulante.

## Quali obblighi sussistono al momento della stipula del contratto?

Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione, la persona assicurata, in quanto proponente/persona che aderisce al contratto d'assicurazione collettiva, è tenuta a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione (adesione al contratto d'assicurazione collettiva) la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire l'adesione, e quindi la relativa copertura assicurativa, entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della reticenza. Se l'adesione viene risolta mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

## Quali altri obblighi hanno le persone assicurate?

- Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue:
- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
  - in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione);
  - In caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).
  - Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di sinistro, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possono essere reperite in qualsiasi momento presso Cembra o su Internet all'indirizzo [www.cembra.ch](http://www.cembra.ch).
  - Il premio è dovuto al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. Cembra fattura un premio mensile alla persona assicurata per tutta la durata del contratto. La persona assicurata deve pagare la fattura entro la data indicata sulla stessa (data di scadenza). Se la persona assicurata non paga il premio entro la scadenza, viene sollecitato per iscritto da Cembra a effettuare il pagamento entro il termine stabilito indicato sul sollecito. Se il sollecito si rivela infruttuoso, l'obbligo di versare le prestazioni è sospeso a partire dalla scadenza del termine indicato sul sollecito e Cembra ha il diritto di risolvere l'adesione al contratto di assicurazione collettiva e la copertura assicurativa. Gli eventi che si verificano durante questo periodo non sono assicurati.

## Quando inizia e termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa ha inizio nel giorno concordato con lo stipulante al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare della carta, al più tardi con il pagamento del primo premio assicurativo e la ricezione dell'attestato d'assicurazione. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vale per 365 giorni a partire dalla data citata nell'attestato d'assicurazione o nella polizza assicurativa (durata minima). Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di 30 giorni a meno che il titolare della carta o lo stipulante non la disdica per iscritto o in un'altra forma testuale con un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto relativo all'uso della carta tra titolare ed emittente della stessa, ai sensi delle Condizioni generali dello stipulante o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva, per la fine dell'ultimo periodo assicurativo pagato.

L'evento assicurato deve verificarsi durante il periodo assicurato. Non si tiene conto degli eventi che si verificano prima o dopo. La copertura assicurativa vige in tutto il mondo per viaggi privati fino a un massimo di 90 giorni, a prescindere dal fatto che la prestazione di viaggio sia stata acquistata con la carta o meno. In caso di soggiorni più lunghi, la copertura si estingue a partire dal 91° giorno.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro per il quale la ERV ha versato delle prestazioni:
  - da parte della persona assicurata, al più tardi 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
  - dalla ERV, al più tardi alla data del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta; in entrambi i casi menzionati in precedenza, non esiste tuttavia il diritto a una restituzione pro rata di un premio assicurativo eventualmente già versato per il periodo assicurativo in corso.
- in caso di aumento del premio o della franchigia da parte della ERV; dalla persona assicurata per la fine del mese d'assicurazione, qualora non accetti le nuove disposizioni. Restano riservate le modifiche prescritte dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

## Quando si beneficia del diritto di revoca?

La persona assicurata può revocare la propria proposta per l'adesione al contratto d'assicurazione collettiva o la dichiarazione relativa all'adesione per iscritto o in un'altra forma testuale. Il termine di revoca è di 14 giorni a partire dal momento in cui la persona assicurata ha richiesto l'adesione o ha ricevuto conferma della sua accettazione. Il termine è rispettato se la persona assicurata notifica la revoca alla ERV o a Cembra o se invia la sua notifica di revoca per posta l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni collettive di persone, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

## Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alla legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informatica sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo [www.erv.ch/datenschutz](http://www.erv.ch/datenschutz) trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio nonché elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

## Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione collettiva.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

# Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

- 1 Disposizioni generali
- 2 Spese di annullamento
- 3 Protezione SOS
- 4 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
- 5 Bagagli
- 6 Glossario

## Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, gli importi massimi delle somme d'assicurazione s'intendono per evento.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF
Persone assicurate	Il titolare della carta principale e tutte le persone che vivono nella medesima economia domestica
Campo d'applicazione	in tutto il mondo, salvo disposizioni contrarie
Franchigia per sinistro	nessuna franchigia
<b>Spese di annullamento</b> Non è possibile partire	20'000.–
<b>Protezione SOS</b> Eventi durante il viaggio: trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio spese di ricerca e salvataggio rimpatrio in caso di decesso spese supplementari per proseguire il viaggio	100'000.– 100'000.– 100'000.– 100'000.– 1500.–
<b>Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo</b> Trattamento ambulatoriale o degenza ospedaliera all'estero.	100'000.–
<b>Bagagli</b> Furto, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli.	2'000.– per viaggio

## Centrale d'allarme

**In caso di emergenza** la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. In caso di imprevisti durante il viaggio è obbligatorio contattare la centrale d'allarme: +41 848 801 803 oppure +800 8001 8003.

## 1 Disposizioni generali

### 1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono assicurate soltanto le carte principali e supplementari valide (non disdetta o bloccate) del titolare della carta Cembra menzionato nella polizza assicurativa/dichiarazione di adesione.
- B **Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.**

### 1.2 Campo d'applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo disposizione contraria.

### 1.3 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio, con riserva delle disposizioni concernenti l'aggravamento di malattie croniche;
- b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati immediatamente diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
- c) vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- e) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni per la protezione SOS (per i dettagli, consultare la cifra 3.2 A f);
- f) sono legati a rapimenti;

- g) che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
- h) si verificano in occasione della partecipazione a
  - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
  - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
  - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.,
  - spedizioni;
  - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato, sono determinanti le classificazioni Suva in vigore;
- i) si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- k) che sono causati dall'ingresso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- l) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- m) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- o) a seguito di una pandemia. Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione (cifre 2.2 A + 3.2 A).

### 1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se l'ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere all'ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute dall'ERV.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), l'ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.
- D Le disposizioni di cui alla cifra 1.4 A-C non sono applicabili alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

### 1.5 Altre disposizioni

- A Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 5 anni.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede dell'ERV (Basilea).
- C Le prestazioni percepite indebitamente dal titolare della carta devono essere rimborsate all'ERV entro 30 giorni insieme alle relative spese insorte.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti in linea di massima le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- F Di regola l'ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione da valute estere si applica il corso di cambio del giorno in cui i costi sono stati pagati dalla persona assicurata.
- G Con il rimborso del sinistro da parte dell'ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente all'ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.
- H L'ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

### 1.6 Obblighi in caso di sinistro

- A A chi rivolgersi
- in caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri dell'ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, telefono +41 58 275 27 27, [www.erv.ch/it/cembra-travel](http://www.erv.ch/it/cembra-travel), [schaden@erv.ch](mailto:schaden@erv.ch),
  - **in caso di emergenza**, rivolgersi alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803** o al **numero verde +800 8001 8003**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
- C All'assicuratore
- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
  - vanno consegnati i documenti necessari e
  - vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN di Cembra).
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico; egli deve essere informato in merito ai programmi relativi al viaggio e si devono seguire le sue istruzioni. La persona che ha causato il sinistro/la persona assicurata deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E **È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta dell'ERV/di Cembra.**

### 1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.

- B L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
  - vengono nascosti determinati fatti o
  - non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

## 2 Spese di annullamento

### 2.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

### 2.2 Eventi assicurati

A L'ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione della prestazione di viaggio:

- a) malattia grave, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso imprevedibili
- di una persona assicurata,
  - di un compagno di viaggio,
  - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
  - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
- b) sciopero lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e/o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio;
- c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- d) annullamento o ritardo, entrambi dovuti a difetti tecnici o all'eventualità che il veicolo privato, il mezzo di trasporto pubblico (incl. linee di contatto, materiale ferroviario, elettronica e comandi, elenco esaustivo) o il taxi da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nel Paese di domicilio sia stato coinvolto in un incidente e ci siano stati dei feriti. Lo stesso vale per i seguenti veicoli su rotaia che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti.
- e) indisponibilità (inidoneità alla guida) in seguito a infortunio o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina);
- f) se nei 30 giorni precedenti la partenza
- la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
  - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata.
- In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 2.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia;
- g) furto di biglietti, passaporto o carta d'identità: le prestazioni, conformemente alla cifra 2.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia;
- h) gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24ª settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate all'importo massimo della somma d'assicurazione.

- B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né consanguinea né parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio da sola.
- C Qualora una persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio non sembra poter mettere in discussione il viaggio stesso, l'ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora il viaggio dovesse essere annullato a causa di un aggravamento acuto imprevisto e grave di questa malattia o qualora si verificasse il decesso a seguito di tale malattia cronica (con riserva della cifra 5.1).

### 2.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che causa l'annullamento della prestazione di viaggio prenotata. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato l'ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (escluse spese amministrative, tasse di sicurezza e tasse aeroportuali). Nel complesso questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.

C L'ERV rimborsa i costi aggiuntivi legati al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o a un importo massimo di CHF 3000.– per persona. Se viene chiesto il rimborso dei costi supplementari, il diritto alle spese d'annullamento decade ai sensi della cifra 2.3 B.

### 2.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- b) se la malattia che ha portato all'annullamento rappresenta una complicazione o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;
- c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;
- d) • in caso di annullamento in riferimento alla cifra 2.2 A a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato constatato per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare;
- se un annullamento in riferimento alla cifra 2.2 A a) è stato ottenuto solo in seguito a una consultazione telefonica;
- e) se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
- non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento e,
  - per le persone che svolgono un'attività come dipendenti, se tale annullamento non può essere avvalorato da una relativa conferma di assenza (al 100%) da parte del datore di lavoro per tutto il periodo in cui non si è in grado di viaggiare attestato dal medico;
- f) se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo privato si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio o durante la prosecuzione del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- g) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in prima persona o a una modifica non autorizzata (ad es. tuning) del veicolo privato.

### 2.5 Procedura in caso di sinistro

A Il fornitore dei servizi prenotati (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, impresa di noleggio/locazione ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:

- la conferma della prenotazione/fattura relativa al pacchetto turistico,
- le fatture attestanti le spese di annullamento o le spese di viaggio successive,
- un certificato medico dettagliato o certificato di decesso o altro certificato ufficiale;
- copia della polizza assicurativa.

## 3 Protezione SOS

### 3.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 90 giorni).

### 3.2 Eventi assicurati

A L'ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- a) malattia grave, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso imprevedibili
- di una persona assicurata,
  - di un compagno di viaggio,
  - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
  - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sul posto sia indispensabile;
- b) sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
- c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- d) indisponibilità di un mezzo di trasporto prenotato oppure di un mezzo di trasporto pubblico utilizzato (incl. linee di contatto, materiale ferroviario, elettronica e comandi, elenco esaustivo) in seguito a guasto tecnico o all'eventualità che il mezzo in questione sia stato coinvolto in un incidente e ci siano stati dei feriti, qualora la prosecuzione della prestazione di viaggio secondo programma non sia garantita. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come un annullamento.
- e) indisponibilità (inidoneità alla guida) in seguito a infortunio o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e alle chiavi) del veicolo privato da utilizzare, qualora non sia possibile proseguire il viaggio come programmato;
- f) eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa da questi all'estero.
- g) furto di biglietti, passaporto o carta d'identità: sono assicurate soltanto le prestazioni in base alla cifra 3.3 B h).
- B Se la persona che determina l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è consanguinea o parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.

- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, l'ERV risponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto, grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1 B).

### 3.3 Prestazioni assicurate

- A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che causa l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV copre quanto segue:
- le spese
    - relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento,
    - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

**Soltanto i medici dell'ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;**
  - i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.
  - dell'organizzazione e delle spese relative alle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, l'ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata.
  - le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 3000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo 2 persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;
  - i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo;
  - un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 5000.– per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
  - la quota proporzionale delle spese relative alla prestazione di viaggio non fruita (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato). Questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 20000.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 20000.– a prenotazione. Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui l'ERV copra le spese di una sistemazione sostitutiva;
  - oppure i costi supplementari relativi al proseguimento del viaggio, incl. le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la centrale d'allarme (per al massimo 7 giorni) fino a concorrenza dell'importo di CHF 1500.– a persona o di CHF 1500.– se il viaggio prosegue con un'auto noleggiata, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto noleggiata;
  - le spese di viaggio (volo in classe economy/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– per persona per due persone molto vicine alla persona assicurata che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
  - l'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.
- C La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche delle prestazioni assicurate di cui sopra spetta all'ERV.

### 3.4 Esclusioni

- A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dall'ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.**
- B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
- il fornitore di prestazioni (tour operator, impresa di noleggio/locazione, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi; ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
  - se in seguito a malattia, lesioni o complicazioni della gravidanza il viaggio è stato annullato, interrotto o prolungato senza indicazione medica (p. es. in caso di cure mediche adeguate sul posto ecc.) e se non è stato consultato un medico sul posto;
  - se il problema di salute che ha dato luogo all'annullamento, all'interruzione o al prolungamento del viaggio deriva da una complicazione o da una conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già programmato all'entrata in vigore dell'assicurazione oppure al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio.

### 3.5 Procedura in caso di sinistro

- A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o l'ERV.
- B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:
- la conferma della prenotazione/la fattura,
  - il certificato medico dettagliato con diagnosi, attestati ufficiali, certificato di morte,
  - ricevute e fatture relative alle spese assicurate aggiuntive,
  - biglietti di viaggio,
  - rapporti della polizia,
  - copia della polizza assicurativa.

## 4 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

### 4.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o che soggiornano abitualmente in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 90 giorni). **Su richiesta dell'ERV e a spese della stessa compagnia, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.**

### 4.2 Prestazioni ed eventi assicurati

- A Le prestazioni massime a persona sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. In caso di malattia o infortunio, l'ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero come segue:
- cure necessarie dal punto di vista medico (incl. farmaci), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
  - degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
  - acquisto iniziale, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
  - spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
- B L'ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.
- C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato in questione.
- D **Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e alle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.**

### 4.3 Garanzia di copertura dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione l'ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, a complemento delle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. L'ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, farmaci e farmacisti).

### 4.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti;
- gli infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo.

### 4.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- gli esami di controllo generali e controlli di routine;
- i sintomi, le malattie e le relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- le malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (p. es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- le patologie dentali o mandibolari;
- le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- la gravidanza e il parto nonché le relative complicazioni;
- gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

### 4.6 Altre esclusioni

- Prestazioni concernenti malattie o infortuni (incl. i sintomi, le relative conseguenze o complicazioni) esistenti già al momento dell'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- deduzioni o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie;
- partecipazione a scioperi, disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
- prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal).
- riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

### 4.7 Procedura in caso di sinistro

- A In caso di infortunio o malattia, occorre rivolgersi il prima possibile a un medico e seguirne le prescrizioni.
- B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:
- conferma della prenotazione/fattura,
  - certificato medico dettagliato con diagnosi,
  - attestati ufficiali,
  - ricevute,
  - certificato e fattura dell'organizzazione di pronto soccorso/salvataggio
  - rapporto della polizia,
  - copia della polizza assicurativa.

## 5 Bagagli

### 5.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

- A La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo della prestazione di viaggio prenotata (massimo 90 giorni), fin quando e ogni volta che gli oggetti assicurati si trovano fuori dall'abitazione abituale della persona assicurata.
- B Gli oggetti preziosi, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
  - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C È obbligatorio osservare e seguire i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

### 5.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
- B Per attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono custoditi dall'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

### 5.3 Oggetti non assicurati

- A L'assicurazione non copre:
- a) contanti, biglietti (di viaggio), titoli, software, metalli preziosi, atti e documenti di qualsiasi genere, pietre preziose e perle, oggetti utilizzati per scopi professionali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
  - b) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
  - c) ausili medici che sono stati consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

### 5.4 Eventi assicurati

- A L'assicurazione copre:
- furto, furto con scasso, rapina;
  - danneggiamento, distruzione;
  - perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato;
  - consegna tardiva (almeno 6 ore) effettuata con un mezzo di trasporto pubblico.

### 5.5 Prestazioni assicurate

- A L'ERV indennizza:
- a) in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
  - b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
  - c) per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
  - d) per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20 % della somma d'assicurazione;
  - e) le spese per la nuova emissione/realizzazione, in caso di furto o perdita definitiva di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
  - f) in caso di furto o perdita definitiva di carte di credito e telefoni cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
  - g) in caso di consegna ritardata dei bagagli con i mezzi pubblici, le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 2000.– a persona e fino a un massimo di CHF 2000.– per viaggio o per famiglia. In caso di viaggio di ritorno alla volta del proprio domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.
- B La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

### 5.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- b) per sinistri in seguito ad abbandono, spostamento, perdita, caduta o colpa della persona assicurata;
- c) per oggetti che vengono lasciati in un luogo accessibile a tutti, al di fuori della sfera d'influenza della persona assicurata, anche solo per breve tempo;
- d) per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- e) per furto di oggetti da un veicolo, una barca o una tenda non chiusi o non chiusi a chiave e/o assenza di segni di effrazione visibili;
- f) oggetti di valore lasciati in un veicolo, su una barca o in una tenda o consegnati alla custodia di un'impresa specializzata affinché vengano trasportati;
- g) oggetti lasciati su o in veicoli, barche o tende durante la notte (dalle 22 alle 6);
- h) La copertura assicurativa sussiste se l'evento si è verificato all'interno di un campeggio ufficiale.

### 5.7 Sinistro

- A La persona assicurata deve:
- in caso di furto o rapina, richiedere entro 24 ore un'indagine ufficiale o far mettere a verbale l'accaduto al più vicino posto di polizia (rapporto della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.);
  - in caso di danneggiamento, consegna tardiva o perdita del bagaglio durante il trasporto da parte dell'istanza competente (direzione dell'hotel, guida turistica, impresa di trasporti ecc.), chiedere immediatamente che venga rilasciato un verbale di accertamento in merito alle cause, alle circostanze e all'entità del sinistro e richiedere un risarcimento;
  - informare per iscritto l'ERV non appena rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste;
- B I seguenti documenti devono essere fatti pervenire all'ERV:
- verbale di accertamento (rapporto di polizia, notifica di smarrimento del biglietto aereo ecc.)
  - ricevute/fatture/conferme d'acquisto
  - copia della polizza assicurativa

## 6 Glossario

### A Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette ed e-bike, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette, tavole da SUP, ecc.), accessori compresi.

### Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicinali soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

### C Carta

Carta di debito e/o di credito dell'emittente.

### Consanguineo/parente acquisito

In riferimento alle cifre 2.2 B e 3.2 B, sono incluse non solo le persone consanguinee e le/i parenti acquisiti, ma anche i coniugi e i/le partner conviventi, nonché le/i partner sposati con una persona dello stesso sesso.

### Copertura carte

Le prestazioni assicurative dell'assicurazione viaggi legate alla carta che possono essere incluse tramite adesione opzionale al contratto collettivo fra emittente e assicuratore.

### D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

### E Emittente

Cembra come emittente delle carte, nonché terze parti da essa incaricate per gestire la relazione tra titolare ed emittente delle carte.

### Epidemia

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

### Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

### Europa

Nell'ambito di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti all'ambito di applicazione «Europa».

### Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

### I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

### Isolamento/Quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

### L Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.

### M Malattia

Per malattia s'intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia il risultato di un incidente e che richieda un esame o un trattamento medico o che comporti un'incapacità lavorativa.

### Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

### N Negligenza grave

Si tratta di colpa grave quando viene violato un obbligo di prudenza elementare, la cui osservanza s'impone ad ogni persona ragionevole che si trovi nella medesima situazione.

### O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, attrezzature fotografiche, cinematografiche e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.–.

### Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità d'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie, p. es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere vincolante.

### P Pandemia

Per pandemia s'intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

### Persone assicurate

L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. È assicurata la persona che ha aderito al contratto d'assicurazione collettiva con l'emittente delle carte (titolare della carta principale). Le persone coassicurate sono coloro che vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta, ossia: coniuge o partner convivente, genitori, nonni e figli. Sono assicurati anche i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i minori in affido durante le vacanze o gli affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli. Questo elenco è esaustivo.

### Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio s'intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

### R Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

### S Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

### Spese di annullamento

Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato, ma può tuttavia richiedere un indennizzo commisurato. L'importo dell'indennizzo è determinato dal prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché di ciò che può ottenere utilizzando le prestazioni di viaggio in altro modo.

### Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

### Stipulante

Lo stipulante è l'emittente.

### Svizzera

L'ambito di validità «Svizzera» comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

### T Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere determinati scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza sono tesi a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.

### Titolare della carta

Titolare di una carta.

### Titolare della carta principale

La persona che ha fatto domanda di carta principale presso l'emittente e che può richiedere sotto la propria responsabilità e per proprio conto delle carte supplementari.

### Titolare della carta supplementare

La persona alla quale l'emittente ha consegnato, su richiesta del titolare della carta principale, una carta supplementare.